

Sono legittime le disposizioni del piano regolatore generale di un comune, volte a limitare l'esercizio dell'attività estrattiva di cave, al fine di un organico uso del territorio, in senso conforme all'interesse della collettività alla conservazione dell'assetto attuale del territorio comunale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 12/05/2011, n. 807

PARTI IN CAUSA

Fo. del Si. S.p.A. c. Regione Veneto e altri

FONTI

Massima redazionale, 2011

.....

Il proprietario, possessore del fondo, è penalmente responsabile a titolo di concorso per la violazione delle norme di polizia delle cave e delle miniere, nel caso in cui abbia consentito a terzi lo svolgimento di attività estrattiva nei terreni di cui aveva la disponibilità, essendo irrilevante la circostanza che le norme del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 abbiano come destinatari soggetti diversi. (Rigetta, Trib. Nicosia, 17/03/2010)

Cass. pen. Sez. III, 22/12/2010, n. 2326

PARTI IN CAUSA

FONTI

CED Cassazione, 2011

RIFERIMENTI NORMATIVI

CP Art. 110

DPR 09/04/1959, n. 128, art. 24

DPR 09/04/1959, n. 128, art. 28

DPR 09/04/1959, n. 128, art. 6

DPR 09/04/1959, n. 128, art. 681

.....

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della L.P. 13 novembre 2009, n. 10 della Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui ha sostituito l'art. 4, comma 8, della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, proposta in riferimento agli artt. 4, 8, primo comma, punti 5, 6 e 14, e 9, punto 10, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. Con la norma impugnata, il legislatore provinciale si è limitato a disciplinare la materia delle cave e torbiere, di propria competenza, senza intervenire in alcun modo sulle qualificazioni dei materiali in oggetto (quali "prodotti", "sottoprodotti" o "rifiuti") e sul loro regime. Non vi è stata, dunque, alcuna invasione della sfera di competenza statale nella materia della "tutela dell'ambiente" e, conseguentemente, alcuna violazione della pertinente normativa comunitaria. Il regime dei materiali che possono essere lavorati nelle aree estrattive ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 10 del 2009 è quello individuato dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, come confermato anche dall'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2003, che fa espressamente salve "le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente", imponendone il rispetto tutte le volte in cui, come nel caso di specie, la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere per l'utilizzazione delle sostanze minerali, della costruzione e dell'esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture, nonché dell'utilizzo delle discariche di materiali di cava interferiscano con la materia della tutela dell'ambiente.

Corte cost., 01/12/2010, n. 345

FONTI

Sito uff. Corte cost., 2011

RIFERIMENTI NORMATIVI

COST Art. 117

LPROV 13/11/2009, n. 10, art. 9, provincia Bolzano

DIRCEE 05/04/2006, n. 12

DLT 03/04/2006, n. 152

LPROV 19/05/2003, n. 7, art. 4, provincia Bolzano

DPR 31/08/1972, n. 670, art. 4

DPR 31/08/1972, n. 670, art. 8

.....

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'occupazione appropriativa di area inserita nel piano regionale delle cave, utilizzata per la realizzazione di una galleria con asportazione ed appropriazione del materiale scavato, precludendo il diritto del proprietario del suolo di utilizzare anche il sottosuolo, riconosciuto dall'art. 840, primo comma, cod. civ., determina un danno "in re ipsa" risarcibile, da liquidarsi sulla base del valore venale dell'immobile, calcolato in relazione alle capacità estrattive della cava, secondo le potenzialità materiali ed economiche della stessa, non rilevando la mancanza di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cava al momento dell'illegittima apprensione; si tratta invero di situazione che non fa venire meno l'utilità economica del bene, apprezzabile, come tale, sia nella prospettiva del proprietario, sia in quella dei terzi, e che non esclude che la potenzialità reddituale correlata al possibile futuro conseguimento dell'autorizzazione assuma concreto significato quale motivo di appetibilità ed unità di misura del valore venale del bene, del quale il proprietario abbia a compiere legittimi atti di disposizione, non preclusi dal difetto di autorizzazione amministrativa. (Rigetta, App. Milano, 11/06/2007)

Cass. civ. Sez. Unite, 16/03/2010, n. 6309

**PARTI IN CAUSA**

Anas S.p.A. c. Lombarda Recuperi Ambientali s.r.l. e altri

**FONTI**

CED Cassazione, 2010

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

CC Art. 840

CC Art. 2043

L 08/08/1992, n. 359

DL 11/07/1992, n. 333, art. 5-bis

L 25/06/1865, n. 2359, art. 39

.....  
È costituzionalmente illegittimo l'articolo 1 della delibera legislativa della regione Siciliana approvata il 25 novembre 2008, recante "Norme sulla proroga della autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali lapidei di pregio", per contrasto con gli artt. 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonché con l'art. 14 dello Statuto Speciale, nella parte in cui stabilisce che in caso di mancato completamento del programma di coltivazione autorizzato, le autorizzazioni all'esercizio di cava già rilasciate siano tutte indistintamente prorogate di diritto senza alcuna condizione, per termini di durata variabili, sino al completamento del programma medesimo, a prescindere dalla estensione delle aree interessate e dell'eventuale regime vincolistico esistente sulle stesse. Ponendosi quale deroga sostanziale alla normativa di attuazione della direttiva 85/337/CEE e successive modificazioni, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, l'art. 1 citato con la previsione in ordine alla proroga del termine di un'autorizzazione determina di fatto la vanificazione dei controlli alla scadenza delle autorizzazioni concesse e, dunque, della possibilità di verificare la eventuale compromissione del territorio in dipendenza dell'attività estrattiva. Violati, pertanto, gli artt. 9 Cost., perché la disciplina censurata non assicura la dovuta tutela dell'ambiente, 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, malgrado la Regione Siciliana goda di competenza esclusiva sotto il profilo urbanistico, della tutela del paesaggio e delle cave e miniere, la disciplina censurata, investendo non solo la complessiva tutela dell'ambiente, ma anche il rispetto della normativa comunitaria e la tutela del principio della libera concorrenza, si pone in contrasto con l'indicato parametro nella parte in cui riserva allo Stato la individuazione degli standard minimi ed uniformi di tutela e 97 Cost., poiché impedisce agli organi amministrativi di procedere ad una ponderazione dei diversi interessi coinvolti, privilegiando la tutela di quelli economici dell'imprenditore, il quale potrebbe non aver completato il programma di coltivazione delle cave anche per negligenza e disinteresse.

Corte cost. Sent., 26/02/2010, n. 67

**FONTI**

Massima redazionale, 2010

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

COST Art. 9

COST Art. 11

COST Art. 97

COST Art. 117

DELIB 25/11/2008, art. 1, regione Sicilia

DIRCEE 27/06/1985, n. 337, art.

LC 26/02/1948, n. 2, art. 14

.....  
I rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, per cui le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (tutela della salute, governo del territorio, valorizzazione dei beni ambientali ecc.) livelli di tutela più elevati. Pertanto, se l'art. 11, legge n. 394/1991 vieta all'interno dei Parchi nazionali l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, ma consente a un regolamento del Parco di derogarvi, è legittima la localizzazione di una discarica da realizzare in via d'urgenza con norma di decreto legge.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I Sent., 18/01/2010, n. 319

**PARTI IN CAUSA**

Vi.Ad. e altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri

**FONTI**

Ambiente e sviluppo, 2010, 6, 565

.....  
L'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, applicabile ratione temporis, stabilisce che le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere, se incidenti su beni paesaggistici. E' dunque corretto il diniego comunale all'apertura di una cava allorché manchi tale autorizzazione.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II Sent., 06/11/2009, n. 1585

**PARTI IN CAUSA**

Daluema S.n.c. c. Comune di Pienza

## FONTI

Ambiente e sviluppo, 2010, 3, 260

## RIFERIMENTI NORMATIVI

DLT 22/01/2004, n. 42, art. 146

È legittima la previsione, contenuta nel decreto del presidente della giunta regionale della Campania 8 marzo 1999 n. 1627, istitutivo dell'ente parco regionale dei Monti Picentini, che dispone, entro tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento nel B.u.r.c., la chiusura delle cave in esercizio nel territorio del parco.

Cons. Stato Sez. VI Sent., 25/08/2009, n. 5058

## PARTI IN CAUSA

Società Italcementi S.p.A. e altri c. Regione Campania e altri

## FONTI

Foro It., 2010, 2, 3, 77 nota di PIGNATELLI

## RIFERIMENTI NORMATIVI

COST Art. 9

COST Art. 31

COST Art. 42

COST Art. 43

LR 01/09/1993, n. 33, art. 6, regione Campania

L'art. 64 della L.R. 13 marzo 2008, n. 5, Valle d'Aosta (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è costituzionalmente illegittimo per contrasto con i commi 2 e 3 dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) che seguono una nozione più ampia di "rifiuto" ed una disciplina più rigorosa in materia di tutela dell'ambiente.

Corte cost. Sent., 05/03/2009, n. 61

## FONTI

Urbanistica e appalti, 2009, 6, 692

## RIFERIMENTI NORMATIVI

LR 13/03/2008, n. 5, art. 64, regione Valle d'Aosta

DLT 03/04/2006, n. 152, art. 186

L'esclusione dalla disciplina sui rifiuti dei fanghi derivanti dallo sfruttamento delle cave è subordinata alla condizione che gli stessi derivino direttamente dallo sfruttamento e restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura, in quanto l'attività di sfruttamento del materiale di cava è distinta da quella della sua lavorazione successiva.

Cass. pen. Sez. III Sent., 28/01/2009, n. 10711

## PARTI IN CAUSA

P.B.

## FONTI

Ambiente e sviluppo, 2010, 3, 264

L'art. 3 L.R. n. 10/1999, del Veneto, prevede che siano assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti indicati negli appositi allegati, tra i quali sono compresi le cave che interessino un'area superiore a 15 ettari. Poiché la disposizione fa riferimento all'area interessata dall'attività di cava, dovendosi intendere, con ciò, tutta l'area in disponibilità della società autorizzata alla coltivazione e non solo l'area in cui si effettua l'effettiva escavazione, qualora detta area abbia una superficie che supera il limite dei 15 ettari, il progetto presentato dalla società deve essere sottoposto alla V.I.A. A norma di quanto dispone l'art. 3 L.R. n. 10/1999, del Veneto, per "area interessata dalla cava", si deve intendere, non solo l'area di escavazione, ma l'intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di carico e scarico, in quanto comunque funzionale all'attività di cava stessa. Ratio della norma, infatti, è quella di porre limiti all'attività di cava in considerazione dell'impatto ambientale che la stessa può avere, e ciò perchè l'impatto sul territorio dipende non solo dall'area strettamente destinata all'escavazione, ma dall'intera area funzionale all'attività di cava, la quale risulta oggetto di lavorazione e di trasformazione urbanistica, rilevando, così, sotto l'aspetto ambientale.

Cons. Stato Sez. VI Sent., 22/10/2008, n. 5186

## PARTI IN CAUSA

Comune di Sommacampagna c. Regione Veneto e altri

## FONTI

Massima redazionale, 2008

## RIFERIMENTI NORMATIVI

LR 26/03/1999, n. 10, art. 3, regione Veneto

Non può dirsi affetto da difetto di motivazione il provvedimento di diniego all'esercizio di attività di cava qualora lo stesso sia adeguatamente giustificato dal richiamo agli unanimi pareri espressi nella conferenza dei servizi (che ha

preceduto l'emanazione di tale provvedimento), che hanno motivato tale diniego con il contrasto con il piano territoriale regionale della zona, il quale prescrive, fino all'approvazione del piano regionale delle cave, l'impossibilità di consentire nuove autorizzazioni in aree ricoperte da boschi o vegetazione naturale.

Cons. Stato Sez. VI Sent., 07/10/2008, n. 4833

PARTI IN CAUSA

Consorzio Cave s.r.l. c. Comune di Oleggio

FONTI

Massima redazionale, 2008

.....  
Nell'attuale ordinamento sono stati ritenuti non richiedenti titolo abilitativo o i movimenti di terra (o materiale inerte) eseguibili nelle attività di sfruttamento di cave, per la cui effettuazione è stato ritenuto sufficiente il possesso della specifica autorizzazione amministrativa che consente la utilizzazione della cava per finalità estrattive, ovvero i movimenti di terra o gli scavi realizzati per fini agricoli o comunque estranei alla attività edificatoria (cfr. tra le tante TAR Lazio, II, 8.9.1990 n. 1559), mentre, per le opere che si rivelano finalizzate ad una attività costruttiva in quanto normalmente la precedono, quali i livellamenti di terreni, gli scavi, i getti di fondazioni, è stata ritenuta comunque necessaria la concessione edilizia allorquando gli stessi lavori di scavo, livellamento di terra o altre opere di analoghe finalità, segnano l'inizio di lavori preordinati ad una attività di costruzione edilizia.

T.A.R. Campania Napoli Sez. IV Sent., 13/05/2008, n. 4261

PARTI IN CAUSA

V. V. c. Comune Di Napoli

FONTI

Massima redazionale, 2008

.....  
Il materiale inerte che, estratto dalla miniera, viene abbandonato e depositato in maniera incontrollata sul terreno fino a scivolare nelle acque di un vicino torrente, ancorché destinato ad essere riutilizzato a conclusione del ciclo di vita estrattiva della miniera stessa, è da considerarsi rifiuto. Infatti l'art. 8, sub b) del D.Lgs. n. 22/1997 esclude dalla disciplina sui rifiuti quelli risultanti dallo sfruttamento delle cave, ma, trattandosi di una norma eccezionale, va limitata ai soli prodotti dell'attività estrattiva soggetti alle leggi speciali in materia di miniera, cave e torbiere, che restino nel ciclo produttivo della estrazione e connessa pulitura, mentre gli altri inerti sono rifiuti e il loro smaltimento, ammasso, deposito e scarica è regolato dalla disciplina generale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 21/02/2008, n. 173

PARTI IN CAUSA

Caolino d'Italia s.r.l. c. Comune di Roccastrada

FONTI

Ambiente e sviluppo, 2008, 7, 675

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLT 05/02/1997, n. 22, art. 8